



**TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

03 Terza sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]/2022

tra

[REDACTED]

ATTORE/I

e

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Oggi **7 giugno 2022**, alle ore 08.30, l'udienza viene celebrata in forma cartolare, secondo quanto previsto e consentito dal DL 18/20, DL 23/20 e DL 228/21, nonché dai relativi provvedimenti organizzativi adottati dal Presidente dell'intestato Tribunale di Firenze .

Il GOP [REDACTED],

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

lette le note di trattazione depositate in pct dai difensori delle parti, figurativamente comparsi;

-rilevato che la sospensione dell'esecuzione provvisoria può essere concessa quando ricorrano gravi motivi, che possono attenerne all'esistenza, sia del periculum, a cui sarebbe esposto l'ingiunto, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, sia dei requisiti, in difetto dei quali è possibile concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (prova scritta e pronta soluzione);

-ritenuto che nella fattispecie, ove la parte opponente ha contestato la carenza di legittimazione attiva della creditrice-cessionaria opposta e la mancata prova del credito fatto oggetto di ingiunzione, sarebbe stato onere della cessionaria opposta, secondo il maggioritario orientamento giurisprudenziale, di provare i fatti costitutivi posti a base della pretesa monitoria, il che si traduce nella necessità di produrre, il contratto, tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto e degli atti di cessione da Banca [REDACTED] a [REDACTED]

-rilevato che l'opposta nel presente di giudizio a cognizione ordinaria si è limitata a riprodurre gli stessi documenti già prodotti nella fase monitoria, di guisa che il credito monitoriamente azionato non può ritenersi provato;

-ritenuto pertanto che l'incertezza in ordine all'entità e alla titolarità del credito, rende allo stato opportuno disporre la sospensione della provvisoria esecuzione;

-rilevato che il presente giudizio è soggetto, per materia (bancaria), alla condizione di procedibilità dell'esperimento della mediazione;

-rilevato che in forza di quanto disposto dal D. Lg.vo n. 28/2010, al relativo art. 5, comma 4, nell'ipotesi, come quella di specie, in cui si verta nell'ambito di un giudizio di opposizione a

**Alfonso Leccese**  
A V V O C A T O

decreto ingiuntivo, l'onere della mediazione obbligatoria, va disposto dopo la pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione avanzate dalle parti;;  
-rilevato infine che l'avvio della mediazione obbligatoria è a carico della convenuta opposta, attrice in senso sostanziale, come da orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19596/2021;  
dato atto di quanto sopra,  
visti gli artt. 649 cpc e 5 D. Lgs. N. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

**P.Q.M.**

**Sospende** la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto;

**dispone** che la parte opposta, esperisca il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato ai sensi dell'art. 4, comma 1, (D.L.vo citato) con deposito della domanda di mediazione entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;  
fa presente che, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.L.vo citato, il mancato esperimento dell'effettivo tentativo di mediazione presenti le parti sostanziali, assistite dagli avvocati, è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;  
invita gli avvocati delle parti a informare i loro assistiti di quanto disposto, nei termini di cui all'art. 4, comma 3, (D.L.vo citato);  
invita le parti a comunicare, tramite i loro avvocati, l'esito della mediazione, con nota da depositare nel fascicolo di causa telematico della causa di opposizione, almeno dieci giorni prima della fissanda prossima udienza.

Si comunichi. Verbale chiuso alle ore 09.27.

Il Giudice

dott. [REDACTED]



Alfonso Leccese  
A V V O C A T O